

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010

Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 febbraio 2010

La legge regionale n. 4 del 2010 è **la prima "legge comunitaria" della Regione Emilia – Romagna.**

Essa è stata introdotta con la legge di procedura per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle norme dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale – legge regionale n. 16 del 2008 - ed è definita come quella **"legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità [eseguita dalla Giunta regionale] e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria"**.

Il progetto di legge è stato dunque predisposto dalla Giunta regionale dando seguito agli indirizzi che l'Assemblea ha formulato nella sua prima sessione comunitaria svoltasi il 21 luglio 2009 (Risoluzione 4630/1).

Si tratta di un modello di procedura che dà seguito alla riforma costituzionale del 2001 ed all'articolo 12 dello Statuto regionale, caratterizzando il "sistema" emiliano – romagnolo rispetto agli altri sistemi regionali.

Dando seguito agli esiti della sessione comunitaria 2009, **il "cuore" del progetto di legge è rappresentato dalle norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE – la cd. Direttiva Servizi** - comprese le norme in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), a cui si aggiungono le modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993 in materia di maestro di sci (queste ultime finalizzate a rimediare alla procedura di infrazione n. 2007/4541). A ciò si aggiungono le disposizioni in materia di società partecipate, che adeguano la legge regionale n. 11 del 2004 sullo sviluppo regionale della società dell'informazione, alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla nozione di "controllo analogo" relativamente ai casi di *affidamento diretto in house* della gestione di servizi pubblici.

Per quanto riguarda specificatamente la cd. "Direttiva Servizi", essa intende agevolare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi tra gli Stati membri, semplificando il quadro normativo ed amministrativo nel quale agiscono i prestatori di servizi. A questo fine, la direttiva prevede che i regimi di autorizzazione siano mantenuti soltanto se non discriminatori, giustificati da motivi imperativi di interesse generale (come definiti dalla giurisprudenza della

Corte di Giustizia) e proporzionati. Diversamente, il provvedimento di autorizzazione deve essere degradato in una dichiarazione di inizio di attività. La Direttiva contiene inoltre un elenco di requisiti vietati, dunque da eliminare dall'ordinamento, ed un elenco di requisiti da valutare sulla base dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

A seguito dell'attività di monitoraggio e della valutazione dei regimi esistenti, la legge comunitaria regionale interviene a modificare diverse leggi regionali, alcuni regimi di autorizzazione sono trasformati in una mera dichiarazione di inizio di attività ad effetto immediato e sono eliminati i requisiti vietati dalla medesima direttiva. I settori direttamente interessati sono il turismo (titolo II, capo I), il commercio (titolo II, capo II), la sanità (titolo II, capo III).

Va ricordato, infine, che la legge comunitaria regionale deve rispondere agli obiettivi di **qualità della legislazione** posti dalla legge regionale n. 16 del 2008. Essa indica espressamente i seguenti parametri: la consultazione delle parti interessate, la riduzione degli oneri amministrativi e l'assenza di disposizioni supplementari non necessarie.

La legge regionale n. 16 del 2008, a questo proposito, si allinea a quanto ribadisce la Commissione europea nel proprio Piano d'azione "Legiferare Meglio" (Terzo riesame strategico del Programma per legiferare meglio nell'Unione europea, del 28 gennaio 2009) dove si afferma che migliorare la normativa *significa legiferare quando è necessario, nel modo più semplice possibile, sulla base di un dialogo con le parti interessate e limitando al minimo indispensabile gli oneri gravanti sulle imprese e sui cittadini*.

Per quanto riguarda la **consultazione delle parti interessate**, come richiede l'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008, la I Commissione assembleare ha convocato apposita udienza conoscitiva che si è svolta in data 26 gennaio 2010.

Quanto alla riduzione **degli oneri amministrativi**, va osservato che la semplificazione dei procedimenti posta a fondamento dell'intero intervento legislativo concorre chiaramente al raggiungimento di questo obiettivo. Basti ricordare, su tutto, i compiti di indirizzo e l'attività di monitoraggio assegnati al Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP (Sportelli Unici per le Attività produttive) di cui all'articolo 3 della legge regionale.